

AULA 'B'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere-
Dott. FABRIZIO GANDINI	- Consigliere-
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	-Rel. Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24469-2023 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

- ricorrente -**contro**

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona
del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -**nonché contro**

██

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2488/2023 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 550/2023;

Oggetto

Contributi cassa	
forense	-
Definizione	
agevolata - Art.	
1, commi 232 et	
ss. l. n.	
197/2022.	

R.G.N.24469/2023

Cron.

Rep.

Ud 09/07/2026

CC

2026**3337**

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA
SARRACINO.

Numero registro generale 24469/2023

Numero sezionale 3337/2026

Numero di raccolta generale 25185/2026

Data pubblicazione 10/09/2026

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, nel rigettare l'appello proposto da [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della [REDACTED] confermava la sentenza del Tribunale della medesima città di rigetto dell'opposizione proposta dalla sopraindicata contribuente volta all'annullamento dell'intimazione n. [REDACTED] notificata all'Agenzia in data 24.11.2011, con le cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 124.516,41 di cui alle sottese cartelle di pagamento n. [REDACTED], n. [REDACTED] n. [REDACTED] e n. [REDACTED] relative a contributi previdenziali dovuti alla Cassa per gli anni 2202, 2003, 2005 e 2012.
2. [REDACTED] propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
3. Resistono con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione e [REDACTED]
4. [REDACTED] e [REDACTED] depositano memorie in vista dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 1, commi 197 et ss. della l. n. 197/2022, dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 47, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché l'omessa



valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Numero registro generale 24469/2023

Numero sezionale 3337/2026

Numero di raccolta generale 25185/2026

Data pubblicazione 10/09/2026

La ricorrente lamenta che in presenza della richiesta di definizione agevolata ex art. 1, commi 232 et ss., documentata al giudice di appello, questi non abbia provveduto alla sospensione del processo, in attesa dell'atto di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, decidendo la controversia.

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

insiste che le censure svolte in ordine alla dedotta nullità della notifica di ciascuna cartella, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, sono specifiche, di modo che è erronea la pronunzia nella parte in cui ne ha affermato la genericità, in tal modo violando l'art. 112 c.p.c.

Rimarca che l'invocata nullità discende dal rilievo che le notifiche di cui innanzi, effettuate ex art. 140 c.p.c., difettano del cd. CAN e della prova della ricezione della raccomandata informativa.

3. chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il proposto ricorso per cassazione.

Di converso, Agenzia delle Entrate e riscossione, premessa l'applicabilità alla fattispecie qui in rilievo dell'art. 1, commi 232 et ss., l. n. 197 del 2022, conferma che effettivamente per i crediti per cui è causa, portati dalle cartelle innanzi indicate, è stata presentata istanza di definizione anticipata e conclude chiedendo, in via principale, la sospensione del processo e, in via subordinata, dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso.



4. Tanto premesso, osserva il Collegio che effettivamente parte
ricorrente deposita e documenta le istanze di agevolazione
anticipata relative ai crediti per cui è causa, nonché l'adesione
dell'Ente preposto e la prova del versamento delle prime due
rate.

5. Alla luce di detti rilievi, applicabile la disciplina qui
all'attenzione anche ai debiti di natura non tributaria, nella
specie quelli per i contributi dovuti dai professionisti alla [REDACTED]
[REDACTED] (cfr. Cass. Sez. U. n. 5889/2026), riafferma il Collegio
quanto già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella
sentenza n. 5889/2026, secondo cui in forza della norma di
interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del
2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei
giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art.
1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-*bis* del
d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd
rottamazione *quater*), l'effettivo perfezionamento della
definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata
delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice
d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio
ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della
dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della
comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da
parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima
l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del
citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il
versamento della prima o unica rata.

Alla luce del sopraindicato insegnamento, non potendo questa
Corte pronunciare – come sollecitato dalla contribuente anche



nelle memorie – sentenza di accertamento della cessazione della materia del contendere in ragione della mancata prova della definizione di tutti i carichi (cfr. Cass. n. 15107/2016), va dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio, ponendo definitivamente le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, dichiarate definitivamente acquisite ed irripetibili le somme versate dalle parti a qualsiasi titolo.

PQM

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio, pone definitivamente le spese a carico delle parti che le hanno anticipate e dichiara definitivamente acquisite ed irripetibili le somme versate dalle parti a qualsiasi titolo.

Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 9.7.2026.

LA PRESIDENTE

Lucia Esposito



Numero registro generale 24469/2023

Numero sezionale 3337/2026

Numero di raccolta generale 25185/2026

Data pubblicazione 10/09/2026

